

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 4 giugno 2016

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETO 13 maggio 2016, n. 94.

Regolamento recante attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta). (16G00101) ... Pag. 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2016.

Inserimento degli Uffici di statistica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) nell'ambito del Sistema statistico nazionale. (16A04169) ... Pag. 11

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI


Ministero dell'economia
e delle finanze

DECRETO 13 maggio 2016.

Modifiche al decreto 30 luglio 2015, concernente la costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari. (16A04183)..... Pag. 12

DECRETO 13 maggio 2016.

Modifiche al decreto 30 dicembre 2015, concernente l'apporto di un immobile di proprietà dello Stato al fondo i3-Università. (16A04184) Pag. 13



— Il testo dell'art. 31 del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, è il seguente:

«Art. 31 (Preclusione alla autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti di cui all'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del divieto di cui al periodo precedente si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato; nelle ipotesi di cui al periodo precedente, i termini di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, decorrono dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione. È comunque ammesso il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, con le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. I crediti oggetto di compensazione in misura eccedente l'importo del debito erariale iscritto a ruolo sono oggetto di rimborso al contribuente secondo la disciplina e i controlli previsti dalle singole leggi d'imposta. Nell'ambito delle attività di controllo dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di finanza è assicurata la vigilanza sull'osservanza del divieto previsto dal presente comma anche mediante specifici piani operativi. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le disposizioni di cui all'art. 28-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non operano per i ruoli di ammontare non superiore a millecinquecento euro.

1-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'art. 28-ter è inserito il seguente: «Art. 28-quater. (Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo). - 1. A partire dal 1° gennaio 2011, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo. A tal fine il creditore acquisisce la certificazione prevista dall'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e la utilizza per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell'iscrizione a ruolo. L'estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione. Qualora la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non

versi all'agente della riscossione l'importo oggetto della certificazione entro sessanta giorni dal termine nella stessa indicato, l'agente della riscossione procede, sulla base del ruolo emesso a carico del creditore, alla riscossione coattiva nei confronti della regione, dell'ente locale o dell'ente del Servizio sanitario nazionale secondo le disposizioni di cui al titolo II del presente decreto. Le modalità di attuazione del presente articolo sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze anche al fine di garantire il rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica».

1-ter. All'art. 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Per gli anni 2009 e 2010" sono sostituite con le seguenti: "A partire dall'anno 2009" e le parole: "le regioni e gli enti locali" sono sostituite con le seguenti: "le regioni, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale". Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nonché, in particolare, le condizioni per assicurare che la complessiva operazione di cui al comma 1-bis e al presente comma riguardante gli enti del Servizio sanitario nazionale sia effettuata nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

2. In relazione alle disposizioni di cui al presente articolo, le dotazioni finanziarie del programma di spesa "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2010, sono ridotte di 700 milioni di euro per l'anno 2011, di 2.100 milioni di euro per l'anno 2012 e di 1.900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.»

Note all'art. 7:

— Per il testo dell'art. 62 del citato decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, si veda nelle note alle premesse.

— Il testo dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è il seguente:

«Art. 4 (Famiglia anagrafica). — 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.

2. Una famiglia anagrafica può essere costituita da una sola persona.»

— Per il testo dell'art. 1, commi da 152 a 160, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, si veda nelle note alle premesse.

— Per i riferimenti al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda nelle note alle premesse.

16G00101

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 aprile 2016.


Inserimento degli Uffici di statistica dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dell'Istituto per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, lettera g), e 4, riguardanti la partecipazione al Sistema statistico nazionale (Sistan) degli uffici di statistica di enti e organismi pubblici;

Visto il decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, che stabilisce la trasformazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione (Invalsi) del Centro europeo dell'educazione (CEDE), a sua volta istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce l'Agenzia delle dogane, nonché il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con cui l'Agenzia delle dogane, dal 1° dicembre 2012, ha incorporato l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle dogane e dei monopoli;



Viste le istanze di ingresso nel Sistema statistico nazionale avanzate all'Istituto nazionale di statistica dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) prot. 0002108 (P) del 13 marzo 2015 e dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli prot. 42879 del 21 aprile 2015;

Vista la nota SP/466 del 1° settembre 2015 con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo delle istruttorie condotte ai fini dell'accoglimento delle citate istanze presentate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi);

Considerato il contributo che i richiedenti possono fornire per lo sviluppo dell'informazione statistica ufficiale sotto il profilo del potenziamento della capacità informativa e organizzativa del Sistema statistico nazionale nonché della valorizzazione dei dati amministrativi, con conseguenti economie nella realizzazione delle indagini;

Considerato il parere favorevole espresso dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica (Comstat) nella seduta del 22 giugno 2015;

Sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, titolare di funzioni di vigilanza sull'Invalsi, e il Ministro dell'economia e delle finanze, titolare della funzione di vigilanza sull'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

Sentito il Presidente dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2014, con il quale è stata conferita

la delega di funzioni al Ministro senza portafoglio Maria Anna Madia in materia di semplificazione e pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 1, comma 5, lettera g), relativa all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli uffici di statistica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (Invalsi) e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e sono inseriti nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 aprile 2016

*p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Ministro per la semplificazione
e la pubblica amministrazione
MADIA*

*Registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 1287*

16A04169

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 13 maggio 2016.

Modifiche al decreto 30 luglio 2015, concernente la costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 33, comma 8-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e sue successive modificazioni (di seguito «art. 33»), il quale prevede che, allo scopo di conseguire la riduzione del debito pubblico, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, attraverso la società di gestione del risparmio di cui al comma 1, con le modalità di cui all'art 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, la costituzione di uno o più fondi comuni d'investimento immobiliare cui trasferire o

conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali, nonché diritti reali immobiliari, e che ai predetti fondi possono, apportare beni anche i soggetti di cui al comma 2 dell'art. 33;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 2015, registrato dalla Corte dei Conti il 3 agosto 2015 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 agosto 2015, con il quale è stata avviata la procedura di costituzione di un fondo comune d'investimento immobiliare cui conferire o trasferire immobili di proprietà dello Stato, inclusi quelli in uso al Ministero della difesa, non più utilizzati a fini istituzionali, nonché diritti reali immobiliari;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione di Invimit sgr in data 26 novembre 2015, con la quale è stato istituito il fondo comune di investimento immobiliare chiuso riservato multi-comparto, denominato «i3-Stato/Difesa» (di seguito «Fondo»);

Visto il regolamento di gestione del Fondo approvato con delibera del Consiglio di amministrazione di Invimit sgr del 26 novembre 2015 (di seguito «Regolamento»);

